



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 10 LUG. 2020

Protocollo N° 274453 /51.04 Class: A.000.01.2 Prat. Fasc. Allegati N°

OGGETTO: Trasmissione deliberazione della Giunta regionale n. 78/CR del 9 luglio 2020: "Piano di Area Quadrante Europa - Variante n. 5, controdeduzioni alle osservazioni prodotte. Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Art. 25, comma 9, L.R. n. 11/2004".

Al Signor Presidente
del Consiglio regionale
VENEZIA

e, p.c.: Al Signor Direttore
Area Infrastrutture e Lavori Pubblici
SEDE

La Giunta regionale ha approvato la deliberazione indicata in oggetto.

Al fine del provvedimento da adottarsi da parte della Giunta medesima, si prega di promuovere il parere della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 25, comma 9, della legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004.

Cordiali saluti.



d'ordine del Presidente
Il Segretario della Giunta
Avv. Mario Caramel

P.O. Segreteria di Giunta - Atti deliberativi:
Dott.ssa Annalisa Giacometti
(tel. n. 041/2792937 - fax n. 041/2793627)
e-mail: uff.delibere@regione.veneto.it)
Referente: Roberta Baizan - tel. n. 2894

Segreteria della Giunta regionale
Direzione Verifica e Gestione Atti del Presidente e della Giunta
Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia Tel. 0412792947 - Fax 041/2793627
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



Proposta n. 1145 / 2020

PUNTO 60 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 09/07/2020

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 78 / CR del 09/07/2020

OGGETTO:

Piano di Area Quadrante Europa - Variante n. 5, controdeduzioni alle osservazioni prodotte. Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Art. 25, comma 9, L.R. n. 11/2004.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

CRISTIANO CORAZZARI

STRUTTURA PROPONENTE

AREA INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Piano di Area Quadrante Europa - Variante n. 5, controdeduzioni alle osservazioni prodotte. Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Art. 25, comma 9, L.R. n. 11/2004.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Giunta regionale del Veneto, con propria precedente deliberazione n. 1912 del 17 dicembre 2019, preso atto del parere della Valutazione Tecnica Regionale n. 73 del 20 novembre 2019 e dei pareri della Commissione regionale V.A.S. Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica n. 81 del 7 maggio 2019, n. 162 del 1 ottobre 2019 e VInCA n. 69 del 18 marzo 2019, pubblicati nel sito regionale, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006, ha adottato la Variante n. 5 al Piano di Area Quadrante Europa.

La pubblicazione e il deposito della documentazione relativa alla Variante, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono regolarmente avvenuti e a seguito di tale procedura, al 25 febbraio 2020 sono pervenute n. 4 osservazioni entro i termini e n. 1 osservazione fuori termine, per un totale di n. 5 osservazioni.

Le osservazioni presentate dai diversi soggetti, nella totalità, sono da considerarsi "collaborative"; in particolare, le osservazioni formulate dalle organizzazioni e associazioni economiche e sociali sono accompagnate da documentazioni specifiche e puntuali migliorative del disegno di piano, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (VTR) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del tavolo tecnico, previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004, che si è riunito in data 4 giugno 2020.

Secondo quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, all'articolo 25, comma 9, la Giunta regionale trasmette il Piano di Area Quadrante Europa - Variante n. 5 adottato, con le osservazioni pervenute, corredate del relativo parere e delle eventuali proposte di modifica, al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente commissione consiliare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art. 48, comma 2 e dall'art. 25, comma 9, della L.R. 11/2004, e che quindi la Variante al Piano di Area in questione potrà essere approvata dalla Giunta Regionale subordinatamente all'espletamento delle procedure di pubblicazione, controdeduzione alle osservazioni eventualmente pervenute ed al parere della competente Commissione Consiliare;

PRESO ATTO che è stato disposto il deposito in forma digitale, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 articolo 39 comma 3, di tutti gli elaborati costituenti la Variante nel sito web della Regione Veneto (<http://ptrc.regione.veneto.it/piani-di-area>) e nell'albo pretorio online della Provincia di Verona (<https://www.albopretorionline.it/provinciavr/>);



PRESO ATTO che dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico con avviso inserito nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 150 del 27 dicembre 2019;

ATTESO il Certificato di avvenuta pubblicazione, deposito e attestazione sul numero delle osservazioni pervenute redatto dal Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, prot. n. 0135955 in data 27 marzo 2020;

PRESO ATTO che sono pervenute complessivamente n. 5 osservazioni;

PRESO ATTO della Valutazione Tecnica Regionale che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del tavolo tecnico, previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 che si è riunito in data 4 giugno 2020;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTO l'articolo 25, comma 9 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la deliberazione n. 1912 del 17 dicembre 2019 "Piano di Area Quadrante Europa - Variante n.5, articolo 48. comma 2 L.R. 11/2004. Adozione ai sensi dell'articolo 25, comma 9 della L.R. n.11/2004";


VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 'Statuto del Veneto';

DELIBERA

1. di considerare quanto riportato nelle premesse parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che i seguenti elaborati in atti costituiscono il Piano di Area Quadrante Europa - Variante n. 5, così come adottato, depositato e pubblicato, nonché modificato a seguito delle osservazioni pervenute e della Valutazione Tecnica Regionale che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del tavolo tecnico, previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004, che si è riunito in data 4 giugno 2020:
 - Estratto Norme di Attuazione - **Allegato A**;
 - Certificato di avvenuta pubblicazione, deposito e attestazione sul numero delle osservazioni prodotte - **Allegato B**;
 - Fascicolo delle osservazioni - **Allegato C**;
 - Valutazione Tecnica Regionale - **Allegato D**;
3. di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione della presente deliberazione al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dall'art. 25, comma 9, della legge regionale 23.04.2004, n. 11.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Avv. Mario Caramel -





PIANO DI AREA QUADRANTE EUROPA

Direzione Pianificazione Territoriale

ESTRATTO NORME DI ATTUAZIONE

Testo aggiornato a seguito di:
Variante n. 5



6a5c38c1



Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto

Cristiano Corazzari
Assessore al territorio, cultura e sicurezza della
Regione del Veneto

Regione del Veneto

Elisabetta Pellegrini
Area Infrastrutture e Lavori Pubblici

Salvina Sist
Direzione Pianificazione Territoriale

Luigi Masia
Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso

Corrado Soccorso
U.O. Commissioni VAS, VINCA

Ufficio di Piano
Elaborazioni di Piano
**Franco Alberti, Alberto Miotto, Andrea Bonato,
Carla Spolaor, Nicoletta Spolaor**

Valutazione Ambientale Strategica
responsabilità gestione istruttorie
Daniela Nalin, Matteo Turlon

Contributi specialistici

Provincia di Verona
Carlo Poli, Paolo Malesani

AGSM Verona
Fabio Venturi

Supporto tecnico per la redazione VAS Rapporto Ambientale
Preliminare
Marco Pietrobon



6a5c38c1



Regione Veneto/Regione Veneto

Testo variante modificato in sede di controdeduzione a seguito di:

- accoglimento osservazione (oss. n. ... prot. ...)
- aggiornamenti derivati da normative, provvedimenti e piani approvati;
- riscrittura e organizzazione testuale più logica chiara;
- refusi.



Art. 30 Ecoborgo di Mezzacampagna

L'ecoborgo di Mezzacampagna, come indicato nella tav. n. 1 del piano di area, è l'ambito situato nel territorio del comune di Verona costituito dal complesso di strutture, spazi, funzioni ed elementi storico testimoniali con destinazioni diverse, nel quale sono presenti funzioni metropolitane di carattere sociale ed assistenziale, associativo - culturale, formativo e direzionale anche con riferimento alle attività presenti nel Quadrante Europa, nonché a funzioni ricettive e residenziali a basso impatto ambientale, ridotto consumo energetico ed alta integrazione sociale connesse.

Il piano di area individua nell'allegato L) "scheda di riorganizzazione urbana e riqualificazione paesaggistica - Ecoborgo di Mezzacampagna - centro metropolitano di assistenza alla terza età" tre comparti, come disciplinati dalla vigente legislazione urbanistica regionale in cui è stato diviso l'ambito dell'ecoborgo di Mezzacampagna:

C1 comparto ecoborgo Cà del Bisso;

C2 comparto centro per la terza età;

C3 comparto riqualificazione paesaggistica ex seminario america latina.

Direttive

Il comune in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area:

- a) prevede il recupero funzionale del complesso degli immobili presenti e della struttura esistente dell'ex seminario america latina, attraverso interventi di ristrutturazione, cambio di destinazione d'uso, ricomposizione volumetrica anche mediante la demolizione dei manufatti costituenti elementi detrattori del paesaggio, secondo le indicazioni contenute nell'allegato L);
- b) prevede il restauro paesaggistico delle aree scoperte secondo le indicazioni contenute nell'allegato L) e idonee opere di mitigazione ambientale dell'elettrodotto che attraversa l'area anche prevedendone lo spostamento e/o l'interramento;
- c) definisce i raccordi con il sistema infrastrutturale e di trasporto metropolitano e le relazioni con i poli culturali, i servizi e la città favorendo la mobilità dolce con una idonea rete ciclopedonale (oss. 05/01 prot. 95177 del 28/02/2020);
- d) definisce un disegno urbano ed un sistema di spazi pubblici idonei ad aumentare l'integrazione sociale tra le diverse fasce di età della popolazione e la possibilità di spostamento in sicurezza delle persone con limitate capacità motorie;
- e) redige un prontuario tipologico edilizio per gli interventi di ristrutturazione, ricomposizione volumetrica e nuova edificazione a basso consumo energetico e ad alta accessibilità alle persone con limitate capacità motorie, in conformità alla legislazione nazionale e regionale di settore vigente;
- f) prevede per l'ambito individuato nell'allegato L) un indice volumetrico complessivo non superiore a 1,1 mc/mq, ed una quota di volumetria destinata a residenza non superiore al 60% della volumetria totale.

Il Comune può attuare quanto previsto per ogni singolo comparto, che corrisponde ad un ambito unitario di intervento, anche in assenza della variante di adeguamento del Piano Regolatore Comunale al presente piano di area, mediante l'approvazione di un piano urbanistico attuativo.

I limiti quantitativi di destinazione d'uso, previsti per i comparti C1 - C2 - C3, possono essere concentrati in un unico comparto, previa elaborazione di un piano guida che specifichi le ripartizioni tra i comparti nel rispetto dei limiti massimi ammissibili.

Prescrizioni e vincoli

Gli interventi previsti nel presente articolo sono in ogni caso subordinati all'approvazione di un piano urbanistico attuativo, con previsioni di dettaglio, che recepisca le indicazioni contenute nell'allegato L) "scheda di riorganizzazione urbana e riqualificazione paesaggistica - Ecoborgo di Mezzacampagna - centro



metropolitano di assistenza alla terza età” e nel presente articolo definendo la quantificazione degli oneri e degli standard di legge, in riferimento ai singoli interventi edilizi.

Il comune previa adeguata motivazione, fermo restando quanto disposto ai commi successivi, può apportare, rispetto a quanto previsto nell'allegato L), rettifiche al perimetro dei singoli comparti, nonché eventuali variazioni, al fine di introdurre gli adattamenti necessari ad adeguare il disegno di piano a situazioni di fatto esistenti, nei limiti e con le modalità fissati dalla legislazione urbanistica regionale vigente.

La destinazione delle aree ricadenti all'interno dei comparti C1 C2 e C3 è unificata ed assume classificazione ZTO F strutture di assistenza alla terza età nella quale sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- attività terapeutiche, sanitarie, sportive;
- attività ludiche per la musica e pubblico spettacolo;
- attività commerciali di cui all'art.3, comma 1, lettere da d) ad i) della legge regionale 28 dicembre 2012 n. 50 nella misura massima del 16% della volumetria totale ammessa nell'ambito e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 della medesima legge regionale 50/2012 nonché di quelle contenute nel regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013 "indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale". L'insediamento di grandi strutture di vendita deve rispettare altresì le disposizioni di cui all'articolo 57 della legge regionale 29 dicembre 2017 n. 45 "Collegato alla legge di stabilità 2018";
- attività artigianali di servizio alla persona;
- residenza e residenza sanitaria assistita nella misura massima del 60% della volumetria totale ammessa nell'ambito;
- attività turistico - ricettive;
- attività direzionali;

Per ogni singolo comparto, oltre a quanto contenuto nel presente articolo si applicano le disposizioni normative specifiche contenute nell'allegato L) alle presenti norme

Le quantità volumetriche previste sono da intendersi sempre come cubature massime ammissibili comprensive di cubatura eventualmente già esistente ed autorizzata.



Allegato L "scheda di riorganizzazione urbana e riqualificazione paesaggistica - Ecoborgo di Mezzacampagna - centro metropolitano di assistenza alla terza età

Indicazioni per il prontuario tipologico edilizio per gli interventi di ristrutturazione, ricomposizione volumetrica e nuova edificazione a basso consumo energetico, definizione dei consumi energetici (riscaldamento) in (kWh/m²a):

- Edifici convenzionali non corrispondenti alle normative sul risparmio energetico 220-250 kWh/m²a;
- Edifici convenzionali corrispondenti alle più recenti normative 80-100 kWh/m²a;
- Edifici a basso consumo energetico 30-50 kWh/m²a;
- Edifici passivi < 15 kWh/m²a;
- Edifici a consumo energetico zero 0 kWh/m²a.

I requisiti degli edifici

Orientamento

L'orientamento migliore è verso sud, perché consente lo sfruttamento degli apporti solari anche in inverno. Quest'orientamento non è però indispensabile come lo dimostrano molti edifici energeticamente efficienti che hanno un orientamento differente.

Rapporto superficie/volume

Un rilevante fattore per il fabbisogno energetico è la compattezza dell'edificio espressa dal rapporto tra superficie (S) dell'involucro e il volume (V) che lo racchiude. Il rapporto S/V dovrebbe essere < 0,6.

Isolamento termico

L'isolamento termico è la misura più efficace ed economica per ridurre il fabbisogno termico. I costi d'investimento si recuperano già entro pochi anni tramite i risparmi energetici ottenuti. Un kWh risparmiato mediante l'isolamento termico vale di più di un kWh prodotto dalla più efficiente caldaia, perché la vita dei materiali termoisolanti è molto più lunga rispetto a quella degli impianti.

Assenza di ponti termici

I ponti termici aumentano notevolmente il fabbisogno termico e pertanto devono essere evitati al massimo. Balconi e ad altri elemento che normalmente sporgono dalla facciata possono essere costruiti anche senza diretto contatto con l'edificio.

Impermeabilità dell'involucro

In un edificio passivo devono essere evitate perdite di calore per infiltrazione. L'involucro di un edificio energeticamente efficiente deve essere impermeabile al vento, perché le infiltrazioni incontrollate d'aria fredda aumentano il fabbisogno termico. L'impermeabilità deve essere accertata tramite un Blower-Door-Test. In condizioni di una differenza di pressione di 50 Pa (Pascal) il tasso di ricambio d'aria per infiltrazione (n_{50}) deve essere compreso tra lo 0,2 e lo 0,6/h.

Finestre

Le finestre devono garantire la captazione degli apporti solari, ma anche ridurre le perdite di calore per trasmissione. Le finestre degli edifici energeticamente efficienti hanno una trasmittanza molto ridotta ($U < 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$) e una trasparenza che fa penetrare almeno lo 0,55 % della luce incidente. La dimensione delle finestre deve essere "giusta" e non eccessiva per ridurre il rischio di surriscaldamenti estivi.

Ventilazione controllata

Gli edifici energeticamente efficienti possiedono un impianto di ventilazione che controlla il ricambio d'aria che deve essere di almeno 30-36 m³/h e persona. Il ricambio d'aria deve essere regolabile individualmente: per esempio, in presenza di fumatori deve essere possibile aumentare la ventilazione. In certi casi la ventilazione può assumere anche la funzione del riscaldamento.



Recupero di calore

La ventilazione meccanica consente il recupero del calore contenuto nell'aria in uscita per mezzo di scambiatori di calore. che lo trasferiscono all'aria in entrata. Per ottenere un buon risultato di recupero, questi scambiatori devono avere un rendimento di almeno il 60-75 %.

Scambiatori di calore interrati

Gli scambiatori interrati, in uso già da molto tempo in sistemi di riscaldamento, consentono riscaldare o raffreddare l'aria in entrata, perché alla profondità di 100-150 cm, la temperatura della terra rimane quasi costante per tutto l'anno. L'aria esterna, prima di entrare nel sistema di ventilazione, passa per lo scambiatore interrato riscaldandosi o raffreddandosi. In inverno, l'aria di 0°C, passata per lo scambiatore, può acquistare una temperatura fino a 10-12°C, mentre in estate, l'aria con una temperatura oltre 30°C si raffredda fino a 25-27°C.

Riscaldamento

Negli edifici ad alta efficienza energetica si sfrutta, in primo luogo e in maniera passiva, l'energia solare, ma, nei giorni più freddi dell'anno, questa non è normalmente sufficiente per portare la temperatura all'interno dell'edificio ai desiderati 19-20°C per cui si ha bisogno anche di un impianto di riscaldamento. La produzione di calore è normalmente affidata ad una caldaia a condensazione o ad una pompa di calore; in certi casi è sufficiente anche un collettore solare ad acqua.

Collettori solari

La produzione d'acqua calda sanitaria con collettori solari riduce notevolmente i consumi energetici ed è pertanto economica. Con il risparmio energetico ottenuto i costi di un collettore si recuperano in pochi anni.

Pannelli fotovoltaici


I pannelli fotovoltaici generano corrente continua a 12 o 24 V, che può essere utilizzata per azionare pompe ad alta efficienza energetica e sistemi di regolazione in batterie e prelevare quando si vuole utilizzarla. Normalmente conviene di trasformarla in corrente alternata a 220 V ed immettere questa nella rete elettrica. I vantaggi: il sistema garantisce la disponibilità d'energia anche nei periodi in cui l'impianto fotovoltaico non produce abbastanza e si guadagna quando produce più di ciò che si consuma.

La progettazione

La costruzione di edifici ad alta efficienza energetica richiede una progettazione mirata ed accurata. La progettazione è quindi di tipo multidisciplinare e richiede la collaborazione di specialisti fin dall'inizio dei lavori. A supporto della progettazione esistono vari software che consentono il controllo dei risultati progettuali in ogni momento.



Allegato L Riduzione



Articolo 49 Siti con impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti.

Nella tav. n. 2 del piano di area sono indicati gli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti presenti alla data di adozione del piano.

Conformemente alla legislazione vigente (D.lgs. 152/2006) il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali detta le disposizioni generali in materia di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Direttive

La Provincia, in relazione all'individuazione delle aree valutate come non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 197 comma 1 lettera d) del D.Lgs 152/06, e di quanto stabilito nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, indica i criteri e/o ambiti nei quali è possibile la localizzazione degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Valuta inoltre quali impianti, in cui l'attività di recupero dei rifiuti sia funzionale alla produzione di beni mediante sostituzione/integrazione di materiali utilizzati nel ciclo produttivo con rifiuti sottoposti a cessazione della qualifica di rifiuto, localizzati all'interno degli ambiti di cui alla lettera d) del primo comma delle prescrizioni e vincoli del presente articolo, possono essere autorizzati, in conformità e tenuto conto delle valutazioni ambientali del PAT e del PI, e dell'individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. (oss. 01/01 prot. 35502 del 24/01/2020, oss. 02/01 del 17/02/2020, oss. 03/01 del 18/02/2020 nota della Provincia di Verona mail 21/05/2020)

I Comuni interessati, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevedono la localizzazione o rilocalizzazione degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti e privilegiano i sistemi di raccolta differenziata e di recupero delle materie prime nel rispetto delle normative e dei piani di raccolta vigenti.

Nel caso di impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti non più in esercizio e sui quali non sia stata prevista la riqualificazione ambientale, i Comuni in accordo con la Provincia, formulano indirizzi per il risanamento dell'area anche prevedendo il cambio della classificazione urbanistici a della zona interessata.

In presenza di situazioni che generano insalubrità ambientale, promuovono idonee iniziative per rimuovere le cause di inquinamento.

Con riferimento alla discarica di Pescantina e all'impianto di recupero di Ca' del Bue, indicati nella tav. n. 2, i rispettivi Comuni, in accordo con la Provincia, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, in considerazione della rilevante incidenza degli impianti sulla qualità ambientale delle aree circostanti, indicano accorgimenti per la riqualificazione paesaggistica e ambientale degli stessi ed eventuali soluzioni per il riequilibrio complessivo dell'ecosistema.

Per i siti dove sono ubicati gli impianti di cui al comma precedente, anche se non attivi, la Provincia assicura un monitoraggio periodico delle acque, dei suoli e dell'aria e controlla la regolarità delle stesse con riferimento ai disposti legislativi in materia.

Prescrizioni e vincoli

Nuovi impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti non possono essere ubicati a confine e all'interno:

- a) degli ambiti di interesse paesistico-ambientale, di cui alla Tav. 3;
- b) delle zone di interesse archeologico, di cui alla Tav. 3;
- c) delle acque potabili e di risorgiva, di cui alla Tav. 2;
- d) degli ambiti prioritari della protezione del suolo, di cui alla Tav. 2.



Negli ambiti ricadenti all'interno dei Siti della Rete Natura 2000 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 118 delle "Misure di Conservazione per le Zone Speciali di Conservazione della Regione Biogeografica Continentale" di cui all'allegato B) della DGR n. 786 del 27 maggio 2016 e s.m.i. (nota n. 409751 24/09/2019)

Le modifiche sostanziali (art.5 lettera I-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) di impianti di recupero o smaltimento rifiuti esistenti, che necessitino di ripercorrere l'iter di approvazione/AIA, compreso il passaggio dalla comunicazione in regime semplificato (artt. 214-216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i) all'autorizzazione in regime ordinario (art. 208 D.Lgs 152/06 e s.m.i), non possono essere assentite se ubicati nelle aree elencate nel presente articolo alla lettera di cui alle lettere b) e c) del primo comma delle prescrizioni e vincoli; mentre nelle aree sensibili di cui alle lettere a) e d) del medesimo comma, sono soggette ad una verifica in ambito di procedura VIA/assoggettabilità a VIA, ai sensi della lettera ag) dell'allegato III alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i. e del punto 7 lettere t) e u) dell'allegato IV alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i., con particolare attenzione agli impatti generati sulla matrice suolo ed acqua sotterranea.

È fatto salvo quanto già legittimamente in legittimo esercizio alla data di adozione del presente piano, nonché la continuazione della attività nei limiti di cui al comma precedente e la realizzazione di centri di raccolta comunali. (nota della Provincia di Verona mail 21/05/2020)





Data 27/03/2020 Protocollo N° 0135955 Class: H.310.25.1 Fasc.

Allegati N° 2 per tot.pag. 3

Oggetto: Piano di Area Quadrante Europa – Variante n.5
L.R. 23 aprile 2004, n.11, art.25, commi 4 e 9. Certificato di avvenuta pubblicazione,
Deposito e attestazione sul numero di osservazioni prodotte. Trasmissione.

Ing. Elisabetta Pellegrini
Direttore Area Infrastrutture e Lavori Pubblici

Si trasmette il certificato di avvenuta pubblicazione e attestazione sul numero di osservazioni prodotte, relativamente alla Variante n. 5 del Piano di Area Quadrante Europa, adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 1912 del 17/12/2019.

Si porgono cordiali saluti.

Il Direttore
arch. Salvina Sist

U.O. Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia
il Direttore arch. Franco Alberti
Responsabile del procedimento: arch. Salvina Sist - tel. 041 2792623

Referente pratica: Carla Spolaor - tel. 041 2792089

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da SIST SALVINA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Infrastrutture e Lavori Pubblici
Direzione Pianificazione Territoriale

Calle Priuli, Cannaregio 99 – 30121 Venezia - tel. 0412792139 – fax 0412792383

PEC: pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it e-mail: pianificazioneterritoriale@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio N8XIIW

P.IVA 02392630279





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data Protocollo N° / 85.00.04.00.00 Class: Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Piano di Area Quadrante Europa – Variante n.5
L.R. 23 aprile 2004, n.11, art.25, commi 4 e 9.
Certificato di avvenuta pubblicazione. Deposito e attestazione sul numero di osservazioni prodotte.

**IL DIRETTORE
DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1912 del 17 dicembre 2019 di adozione della Variante n.5 del Piano di Area Quadrante Europa;

IN ORDINE alla procedura di cui all'art.25, commi 4 e 9 della L.R. 23 aprile 2004, n.11 e successive modifiche e integrazioni; D,Lgs 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni;

ATTESTA

1. che l'avviso di deposito del piano di area Quadrante Europa – Variante 5 è stato:
- inserito nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 150 del 27/12/2019
2. che il Piano di Area Quadrante Europa, Variante n.5 è stato pubblicato in forma digitale, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 articolo 39 comma 3, nel sito web della Regione Veneto (<http://ptrc.regione.veneto.it/piani-di-area>) e nell'albo pretorio online della Provincia di Verona (<https://www.albopretorionline.it/provinciavr/>)
3. che il periodo per la presentazione delle osservazioni è scaduto il 25/02/2020
4. che a seguito della menzionata procedura di pubblicazione e deposito, sono state prodotte n.4 osservazioni entro i termini di legge e n.1 osservazione fuori termine, come da elenco allegato chiuso in data odierna 24.03.2020.

Il Direttore
Arch. Salvina Sist
firmato digitalmente

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Area Infrastrutture e Lavori Pubblici
Direzione Pianificazione Territoriale
Calle Priuli, Cannaregio 99 – 30121 Venezia - tel. 0412792139 – fax 0412792383
pianificazioneterritoriale@regione.veneto.it
pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it



copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da SIST SALVINA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Area Infrastrutture e Lavori Pubblici
Direzione Pianificazione Territoriale
Calle Priuli, Cannaregio 99 – 30121 Venezia - tel. 0412792139 – fax 0412792383
pianificazioneterritoriale@regione.veneto.it
pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

Codice Univoco Ufficio **N8XIIW**

P.IVA 02392630279

2/2



copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da SIST SALVINA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Elenco osservazioni pervenute al Piano di Area Quadrante Europa – Variante 5, adottato con DGR 1912 del 17/12/2019:

- 1) osservazione prot. 35502 del 24/01/2020 da parte di Confindustria Verona;
- 2) osservazione prot. 73731 del 17/02/2020 da parte di Cartiere SACI spa – Verona;
- 3) osservazione prot. 78274 del 18/02/2020 da parte di Acciaierie di Verona – Gruppo Pittini;
- 4) osservazione prot. 89417 del 25/02/2020 da parte del Comune di San Martino Buon Albergo (VR);
- 5) osservazione prot. 95177 del 28/02/2020 da parte di Michele Bertucco consigliere comunale di Verona, Giuseppe Campagnari ingegnere e urbanista.



f8516241





Controdeduzioni osservazioni Piano di Area Quadrante Europa Var. 5 Dgr n. 1912 del 17/12/2019

Fascicolo delle Osservazioni
Piano di area Quadrante Europa Variante n. 5



fc30ee00



Controdeduzioni osservazioni Piano di Area Quadrante Europa Var. 5 Dgr n. 1912 del 17/12/2019

Oss. N.	Num. Prot.	Data arrivo	proponente
1	35502	24/01/2020	Rita Paola Maria Carisano in qualità di Direttore di Confindustria Verona
Argomento 01		Norme tecniche art.49	
<p>L'osservazione è formulata con riferimento l'art.49 delle NT "Siti con impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti", sulla base delle istanze di due associate (Cartiere SACI e Acciaierie di Verona – Gruppo Pittini) che riscontrano difficoltà autorizzative legate all'interpretazione, da parte della Provincia di Verona (ente competente per il rilascio di autorizzazione A.I.A.), delle definizioni di "nuovo impianto" e di "rifiuto" così come contenute nell'articolo del PAQE. Confindustria pertanto propone di modificare l'art.49 come di seguito riportato:</p> <p><u>Comma 1</u> "Nella tav. 2 sono indicati gli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Non si considerano impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti le attività imprenditoriali di produzione di beni in cui l'attività di recupero dei rifiuti autorizzata sia funzionale alla successiva attività di produzione di beni mediante sostituzione di materiali utilizzati nel ciclo produttivo con rifiuti sottoposti a cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter d.lgs. 152/2006".</p> <p><u>Prescrizioni e vincoli</u> "Nuovi impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, come identificati al precedente comma 1, non possono essere ubicati a confine e all'interno: a) degli ambiti di interesse paesistico-ambientale; b) delle zone di interesse archeologico; c) delle acque potabili di risorgiva; d) degli ambiti prioritari della protezione del suolo. Saranno autorizzati quegli impianti che, pur ritrovandosi in aree sensibili di cui alle lettere c) e d) del paragrafo precedente, svolgeranno la propria attività in strutture già presenti all'approvazione della variante nr. 5 del PAQE e localizzate all'interno di zone di urbanizzazione consolidata. (In questo caso, infatti, la realizzazione delle opere e il loro impatto sulle acque potabili e sul suolo sono già stati valutati dagli Enti preposti in sede di concessione). Il recupero dei rifiuti, è inoltre previsto non come attività primaria (che rimane quella di produzione di beni), e dovrà percorrere l'iter di assoggettabilità a V.I.A. o di approvazione A.I.A. se risulta necessario".</p> <p><u>Ultimo comma</u> Le modifiche sostanziali (art.5 lettera l-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) di impianti di recupero o smaltimento rifiuti esistenti, come identificati al precedente comma 1, che necessitano di ripercorrere l'iter di approvazione/AIA, compreso il passaggio dalla comunicazione in regime semplificato (artt. 214-216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i) all'autorizzazione in regime ordinario (art. 208 D.Lgs 152/06 e s.m.i), non possono essere assentite se ubicati nelle aree sensibili elencate nel paragrafo precedente alle lettere b) e c), mentre nelle aree sensibili di cui alle lettere a) e d), sono soggetti ad una verifica in ambito di procedura VIA/assoggettabilità a VIA, ai sensi della lettera ag) dell'allegato III alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i. e del punto 7 lettere t) e u) dell'allegato IV alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i., con particolare attenzione agli impatti generati sulla matrice suolo ed acqua sotterranea. E' fatto salvo quanto già legittimamente in esercizio alla data di adozione del presente piano, la continuazione della attività nei limiti di cui al comma precedente, le modifiche non sostanziali degli impianti di recupero o smaltimento dei rifiuti e la realizzazione di centri di raccolta comunali.</p>			
Valutazione argomento 01			



fc30ee00



Controdeduzioni osservazioni Piano di Area Quadrante Europa Var. 5 Dgr n. 1912 del 17/12/2019

Si ritiene l'osservazione **parzialmente accoglibile** e l'articolo 49 è modificato sulla base delle seguenti considerazioni:

- Il piano di area riporta nella tavola 2 gli ambiti prioritari di protezione del suolo. Tali ambiti sono stati ricavati dalla carta dei suoli in scala 1:50.000, dalla carta della permeabilità dei suoli e dalla carta della profondità della prima falda. La tavola individua degli ambiti che, per particolari caratteristiche dei suoli, presentano elementi di fragilità, anche rispetto alla presenza di numerose di cave che, una volta estinte, sarebbero state successivamente convertite in discariche di rifiuti, cioè impianti di smaltimento dei rifiuti, prassi che, alla data di adozione del piano di area e secondo la legislazione di settore vigente all'epoca, era comune.

Il piano di area, al fine di tutelare l'ambiente ed evitare l'inquinamento dei suoli, ha inibito la realizzazione di tali impianti all'interno degli ambiti di protezione dei suoli, delle aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile, degli ambiti di interesse naturalistico e delle zone di interesse archeologico.

Sulla base degli elementi rilevati dall'osservazione si è provveduto a verificare se all'interno dei citati ambiti fossero intervenuti ulteriori elementi conoscitivi e di valutazione delle componenti ambientali dei luoghi, rispetto a quanto rilevato nel piano originariamente elaborato.

Da questa analisi è emerso il quadro riportato nella seguente tabella:

Cod. ISTAT	Comune	PAT – PATI approvazione	Scheda L.R.14/2017 consegna	Varianti L.R.14/2017	Shp Consolidato L.R.14/2017
023091	Verona	18/12/2007	28/09/2017		no
023012	Bovolone	15/06/2016	07/08/2017	08/02/2019	si
023015	Bussolengo	25/08/2010	17/08/2017	27/06/2019 (adozione)	si
023016	Buttapietra	07/11/2016	07/08/2017		si
023017	Caldiero	06/12/2007 (PATI)	03/10/2017		si
023021	Castel d'Azzano	16/10/2017	03/10/2017		no
023032	Erbè		22/08/2017		si
023040	Isola della Scala	05/06/2013	24/08/2017		si
023051	Mozzecane	20/05/2014	09/08/2017		si
023054	Nogarole Rocca		21/08/2017		si
023055	Oppeano	22/12/2015	25/08/2017		si
023057	Pastrengo		08/08/2017		si
023058	Pescantina	27/06/2012	26/10/2017	07/01/2019 (adozione)	si
023060	Povegliano Veronese	07/06/2018	24/08/2017	29/07/2019 (adozione)	si
023064	Ronco all'Adige	06/04/2011	17/08/2017		si
023071	S. Giovanni Lupatoto	23/05/2007	02/10/2017		si
023073	San Martino Buon Albergo	29/09/2011	23/08/2017	18/06/2019 (adozione)	si
023082	Sommacampagna	05/04/2013	25/08/2017		si
023083	Sona	01/08/2016	23/08/2017		si
023088	Trevenzuolo	03/04/2017	25/08/2017		si
023094	Vigasio	04/04/2013	24/08/2017		si
023096	Villafranca di Verona	18/02/2015	24/08/2017		si
023097	Zevio	03/05/2012	25/08/2017		si

che evidenzia come su 23 comuni ricadenti all'interno del piano di area, 20 siano dotati di PAT o PATI approvati tra il 2007 e il 2017, che ai sensi della l.r. 11/04 hanno disciplinato i relativi territori anche rispetto ai valori ambientali, sulla base degli elementi di valutazione delle relative Valutazioni ambientali strategiche (VAS) e Valutazioni di incidenza ambientale (VincA); inoltre 21 di questi hanno provveduto a individuare gli ambiti di




fc30ee00



Controdeduzioni osservazioni Piano di Area Quadrante Europa Var. 5 Dgr n. 1912 del 17/12/2019

urbanizzazione consolidata di cui alla l.r. 6 giugno 2017, n. 14 all'interno delle quali contenere le future trasformazioni del territorio.


Alla luce di quanto esposto si sono evidenziati, nella seguente mappa, i siti con impianti di lavorazione e trattamento dei rifiuti (sia interni che esterni agli ambiti prioritari di protezione del suolo), esistenti alla data di adozione del piano:




in una seconda mappa si sono evidenziati i siti con impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti, sia preesistenti sia risultanti dal censimento ARPAV del 31/12/2018, dalla quale 68 risultano esterni agli ambiti prioritari e 37 interni:



Controdeduzioni osservazioni Piano di Area Quadrante Europa Var. 5 Dgr n. 1912 del 17/12/2019



in una terza mappa gli stessi impianti della precedente mappa sono stati riportati evidenziando gli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della l.r. 14/2017 dalla quale risultano 116 (77%) impianti interni agli ambiti di urbanizzazione consolidata ed 34 (23%) esterni




nell'ultima mappa si evidenzia che dei 34 impianti esterni agli ambiti di urbanizzazione consolidata, 11 (32%) ricadono all'interno degli ambiti di protezione del suolo:



fc30ee00



Controdeduzioni osservazioni Piano di Area Quadrante Europa Var. 5 Dgr n. 1912 del 17/12/2019



Ad esclusione degli impianti esistenti alla data di adozione del piano di area, per i quali le autorizzazioni all’esercizio si sono successivamente adeguate alla mutata legislazione di riferimento, la quasi totalità dei restanti impianti è stata autorizzata o esternamente agli ambiti di protezione del suolo o comunque è localizzata all’interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata che i PAT e PI hanno disciplinato.

Appare inoltre utile evidenziare che la legislazione di riferimento (D.Lgs 152/06 e s.m.i), è soggetta ad aggiornamenti per adeguarsi alle direttive europee, tendenti a diffondere e facilitare sempre di più processi di recupero che portano i rifiuti a diventare prodotti nuovamente utilizzabili. Alla luce di tali aggiornamenti (legge 128 del 02 novembre 2019, che ha modificato l’articolo 184 ter del d.lgs n. 152/2006), è stata rivista la disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto, attraverso l’approvazione di “Linee guida per l’applicazione della disciplina “end o waste” di cui all’art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. n. 152/2006” sempre più orientate ai concetti di “economia circolare”.

Le segnalazioni dell’osservazione hanno evidenziato le complesse problematiche che si manifestano nelle fasi autorizzative, rispetto al quadro pianificatorio esistente.

Pertanto l’articolo 49 delle norme tecniche del PAQE, è stato riformulato per consentire alle autorità competenti di valutare quali impianti, in cui l’attività di recupero dei rifiuti sia funzionale alla produzione di beni mediante sostituzione di materiali utilizzati nel ciclo produttivo con rifiuti sottoposti a cessazione della qualifica di rifiuto, possano essere autorizzati, in conformità e tenuto conto delle Valutazioni ambientali del PAT e del PI, che aggiornano le originali considerazioni ambientali basate sulla carta geologica e riferite a impianti non più previsti dal D.lgs. 152/2006.

Oss. N.	Num. Prot.	Data arrivo	proponente
2	73731	17/02/2020	Giovanni Scalia in qualità di consigliere delegato delle Cartiere SACI spa
Argomento 01		Norme tecniche art.49	
L’osservazione è formulata con riferimento l’art.49 delle Nta “Siti con impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti”. Le Cartiere SACI sono localizzate in comune di Verona in “ambito prioritario per la protezione del suolo” ai sensi della tav.2 del PAQE. L’osservazione fa seguito a quella presentata da Confindustria			



Controdeduzioni osservazioni Piano di Area Quadrante Europa Var. 5 Dgr n. 1912 del 17/12/2019

(osservazione n.1). La ditta rammenta che l'attività primaria rimane la produzione di beni mentre il recupero di rifiuti, qualora autorizzato, diverrebbe attività di carattere secondario. La proposta di modifica dell'articolo 49 è analoga a quanto indicato da Confindustria **nell'osservazione n.1. ad esclusione dell'ultimo comma.**

Valutazione argomento 01

Si ritiene l'osservazione **parzialmente accoglibile**, si veda la risposta all'argomento 1 dell'osservazione 1

Oss. N.	Num. Prot.	Data arrivo	proponente
3	78274	18/02/2020	Acciaierie di Verona – Gruppo Pittini

Argomento 01 Norme tecniche art.49

L'osservazione è formulata con riferimento l'art.49 delle Nta "Siti con impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti". Le Acciaierie di Verona sono localizzate in "ambito prioritario per la protezione del suolo" ai sensi della tav.2 del PAQE. Si chiede che l'ambito di applicazione dell'articolo venga delimitato e chiarito: a parere dello scrivente, infatti, estendere il concetto di "nuovo impianto di recupero e/o smaltimento" a qualsiasi attività imprenditoriale in cui il recupero dei rifiuti sia soltanto funzionale alla successiva attività di produzione di beni (in cui peraltro i rifiuti utilizzati non sono più classificati come tali ai sensi dell'art.184 del D.Lgs 152/2006), risulta incoerente con le finalità, la disciplina e la *ratio* dell'art.49 del PAQE. Pertanto si propone di modificare l'articolo 49 in modo analogo a quanto proposto da Confindustria nell'**osservazione n.1.**

Valutazione argomento 01

Si ritiene l'osservazione **parzialmente accoglibile**, si veda la risposta all'argomento 1 dell'osservazione 1

Oss. N.	Num. Prot.	Data arrivo	proponente
4	89417	25/02/2020	Comune di San Martino Buon Albergo

Argomento 01 Norme tecniche art.49

Il comune chiede che sia mantenuto il testo attualmente vigente dell'art. 49 delle Norme Tecniche di attuazione del PAQE, con gli adeguamenti atti a rendere coerenti i riferimenti normativi, così come proposto nell'ipotesi "A" del "Documento preliminare della Variante n. 5 del Piano d'area Quadrante Europa. Ciò al fine di tutelare l'area a Sud dell'Autostrada A4 Brescia-Padova che rientra "nell'ambito prioritario di difesa del suolo", come definito dall'art. 51 delle Norme Tecniche di Attuazione ed individuato nella tavola 2A dello stesso strumento Urbanistico. Tale porzione di territorio presenta caratteristiche di tipo rurale, essendo solcata dal fiume Adige, dal fiume Fibbio e da una fitta rete di corsi d'acqua minori, da canali e risorgive che danno luogo a pregevoli paesaggi e con viabilità non adeguata ad incrementi importanti di traffico pesante. Il Comune con PEC prot.n.17002 del 29.07.2016 aveva già espresso il proprio parere nell'ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità della Variante n. 5.

Valutazione Argomento 01

Si ritiene che l'osservazione **non dia luogo a procedere** in quanto la variante non modifica gli ambiti prioritari per la protezione del suolo indicati dal piano di area, tra cui quello richiamato nell'osservazione, ma si limita ad aggiornare l'art.49 delle norme. Tale aggiornamento avviene a seguito delle modifiche al D.Lgs. 152/2006 e per armonizzare la norma del piano di area con le indicazioni specifiche che nel frattempo PAT e PI hanno elaborato sulla base degli elementi di valutazione delle relative VAS e VInCA.

Si precisa inoltre che i temi esposti dall'osservazione sono stati valutati all'interno del procedimento di Verifica di non Assoggettabilità alla VAS della variante al piano di area (Rapporto ambientale preliminare e Relazione di VInCA), sui quali si è espressa la commissione VAS con parere n. 81 del 7 maggio 2019 e n. 162 del 1 ottobre 2019 e parere VInCA n. 69 del 18 marzo 2019, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 17.



fc30ee00



Controdeduzioni osservazioni Piano di Area Quadrante Europa Var. 5 Dgr n. 1912 del 17/12/2019

Oss. N.	Num. Prot.	Data arrivo	proponente
5	95177	28/02/2020	Michele Bertucco consigliere comunale di Verona, Giuseppe Campagnari ingegnere e urbanista
Argomento 01		Norme tecniche art.30	
<p>L'osservazione riguarda l'art.30 delle Norme Tecniche denominato "Ecoborgo di Mezzacampagna", ambito di territorio situato in comune di Verona. L'osservazione è articolata per punti come di seguito riportato:</p> <p>1) si chiede lo stralcio dell'art. 30 perché in contrasto con la legge regionale n. 50 del 2012 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" che prevede che l'individuazione delle aree per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita sia di competenza della pianificazione urbanistica comunale;</p> <p>2) si chiede che vengano ripristinate le volumetrie e le destinazioni previste per l'Ecoborgo di Mezzacampagna nel piano originario. Si ritiene che si sia passati da una volumetria di 9.000 mq di "negozi di vicinato e attività artigianali" alla previsione di una grande struttura di vendita di oltre 20.000 mq (ridotta a 16.000 mq a seguito del parere espresso dal Comune di Verona in sede di verifica di assoggettabilità a VAS) che potrebbe consentire la creazione di un centro commerciale, un parco commerciale o un outlet anziché degli originari negozi di vicinato e attività artigianali;</p> <p>3) la consistente quota di destinazione commerciale della volumetria totale ammessa potrebbe avere conseguenze sul sistema della viabilità e dell'ambiente, per cui si chiede lo stralcio delle modifiche all'art. 30;</p> <p>4) la previsione dell'insediamento di grandi strutture di vendita contrasta con la classificazione Z.T.O. F attribuita all'intero comparto, per cui si chiede lo stralcio delle modifiche all'art.30;</p> <p>5) si chiede di modificare il punto f) delle Direttive nel seguente modo: <i>"prevede per l'ambito individuato nell'allegato L) un indice volumetrico complessivo non superiore a 0,4 mc/mq ed una quota di volumetria destinata a residenza non superiore al 60% della volumetria totale, della quale il 50% destinata a Residenza Sanitaria Assistita"</i>;</p> <p>6) si chiede che al 3° comma delle Prescrizioni e Vincoli venga mantenuta la frase <i>"La destinazione delle aree ricadenti all'interno dei comparti C1 C2 e C3 è unificata ed assume classificazione ZTO F strutture di assistenza alla terza età nella quale sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: attività commerciali e artigianali al minuto, residenza, attività turistico ricettive, attività direzionali, terapeutiche e sanitarie."</i> Chiede invece che venga stralciato il resto del comma come di seguito specificato:</p> <p><i>"attività terapeutiche, sanitarie, sportive;</i> <i>attività ludiche per la musica e pubblico spettacolo;</i> <i>attività commerciali di cui all'art.3, comma 1, lettere da d) ad i) della legge regionale 28 dicembre 2012 n. 50 nella misura massima del 16% della volumetria totale ammessa nell'ambito e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 della medesima legge regionale 50/2012 nonché di quelle contenute nel regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013 "indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale". L'insediamento di grandi strutture di vendita deve rispettare altresì le disposizioni di cui all'articolo 57 della legge regionale 29 dicembre 2017 n. 45 "Collegato alla legge di stabilità 2018";</i> <i>attività artigianali di servizio alla persona;</i> <i>residenza e residenza sanitaria assistita nella misura massima del 60% della volumetria totale ammessa nell'ambito;</i> <i>attività turistico ricettive;</i></p>			



fc30ee00



Controdeduzioni osservazioni Piano di Area Quadrante Europa Var. 5 Dgr n. 1912 del 17/12/2019

~~–attività direzionali”;~~

7) si chiede di modificare il punto b) delle Direttive integrandolo in questo modo: “prevede il restauro paesaggistico delle aree scoperte secondo le indicazioni contenute nell'allegato L) e idonee opere di mitigazione ambientale dell'elettrodotto che attraversa l'area anche prevedendone lo spostamento e/o l'interramento. **Per garantire il restauro paesaggistico delle aree scoperte si prevede il mantenimento a verde di una superficie pari almeno al 50% dell'intera area dell'Ecoborgo di Mezzacampagna”;**

8) si chiede di integrare il punto c) delle Direttive in questo modo: “definisce i raccordi con il sistema infrastrutturale e di trasporto metropolitano e le relazioni con i poli culturali, i servizi e la città, **favorendo la mobilità lenta con una idonea rete ciclopedonale”.**

Valutazione Argomento 01

Con riferimento al punto 1 si rammenta che la Giunta Regionale con DGR 1028/2019 ha ritenuto che, sulla base di quanto emerso dalla fase di concertazione e consultazione in merito alla Variante 5 al PAQE, fossero da tenere in considerazione anche alcuni apporti collaborativi (tra i quali quello dell'amministrazione comunale di Verona) volti a chiedere una messa a coerenza fra i contenuti dell'art.30 delle norme tecniche e le disposizioni introdotte dalla l.r. 50/2012. Si è quindi proceduto ad integrare il Documento programmatico Preliminare e il Rapporto Ambientale della Variante n.5, ripercorrendo nuovamente l'iter previsto dalle disposizioni in materia. Il provvedimento della Giunta Regionale non sostituisce le competenze assegnate al Comune dalla l.r. 50/2012: la strumentazione urbanistica del Comune di Verona ha già recepito quanto previsto dall'art.2 della legge (c.d. approccio sequenziale). Nella Variante al PI di adeguamento (DGC n.14/2015) l'area denominata “Ambito ex Seminario” è stata infatti classificata come “area degradata da riqualificare” corredata dalla scheda (n.15) contenente indicazioni puntuali sulle modalità di intervento e sugli usi compatibili tra i quali è prevista anche la destinazione commerciale. Si rammenta che spetta al Comune in sede di approvazione del piano urbanistico attuativo definire le quantità volumetriche, la quantificazione degli oneri e degli standard urbanistici, con riferimento ai singoli interventi edilizi. Per i motivi esposti si ritiene pertanto che l'osservazione specifica **non sia accoglibile**.

Con riferimento al punto 2 si evidenzia che secondo l'art.30 delle norme tecniche l'ambito assume classificazione di zona F “strutture di assistenza alla terza età”. Ai sensi del citato articolo, la possibilità di destinare una quota parte della volumetria massima assentibile a destinazione commerciale si inserisce in una pluralità di destinazioni d'uso ammesse. Ulteriori valutazioni e approfondimenti in merito alle scelte localizzative, alle quantità volumetriche, alla quantificazione degli oneri e degli standard urbanistici, con riferimento ai singoli interventi edilizi saranno determinati in sede di approvazione dello piano urbanistico attuativo da parte del Comune. Si ritiene pertanto che l'osservazione specifica **non dia luogo a procedere**.

Con riferimento al punto 3, per gli aspetti inerenti ad effetti sull'ambiente e sulla mobilità si ricorda che, ai sensi dell'art.22 della l.r. 50/2012, in caso di realizzazione di una grande struttura avente superficie di vendita superiore a 8.000 mq, la stessa deve essere assoggettata a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nonché allo studio di impatto sulla viabilità elaborato secondo i criteri definiti dal Regolamento regionale n.1 del 21/06/2013. L'art.4 del Regolamento stabilisce inoltre che l'eventuale intervento è soggetto ad una valutazione integrata degli impatti, attraverso verifiche di compatibilità e sostenibilità al fine di individuare le eventuali misure compensative e di mitigazione. Si ritiene pertanto che l'osservazione **specifico non dia luogo a procedere**.

In merito a quanto espresso al punto 4 con riferimento alle destinazioni d'uso, si evidenzia che l'articolo 30 del Piano vigente classifica l'intero ambito come zona F che consente, fra le destinazioni ammesse, quella di tipo commerciale. Tale destinazione d'uso viene confermata con la Variante n.5. Si ritiene pertanto che l'osservazione specifica **non dia luogo a procedere**.



fc30ee00



Controdeduzioni osservazioni Piano di Area Quadrante Europa Var. 5 Dgr n. 1912 del 17/12/2019

In merito a quanto espresso al punto 5 si ritiene di confermare i parametri urbanistici definiti alla lettera f) delle "Direttive" dell'art. 30 in quanto frutto di un processo partecipativo e valutativo già avviato con la variante n. 2, e quindi si ritiene che l'osservazione specifica **non dia luogo a procedere.**

In merito a quanto espresso al punto 6 si ritiene di confermare la nuova articolazione del terzo paragrafo delle "Prescrizioni e vincoli" dell'art.30 riguardo alle destinazioni ammesse, perché consente di meglio esplicitare come in sede di pianificazione attuativa la classificazione "zona F" si possa declinare nei diversi usi consentiti, come richiesto dalla stessa amministrazione comunale. Si ritiene pertanto che l'osservazione specifica **non sia accoglibile.**

In merito a quanto espresso al punto 7 si ritiene di non integrare il punto b) delle "Direttive" dell'art.30, in quanto è compito della pianificazione attuativa l'individuazione delle varie tipologie di standard urbanistici. Si ritiene pertanto che l'osservazione specifica **non sia accoglibile.**

In merito a quanto espresso al punto 8 si ritiene di integrare il punto c) delle "Direttive" dell'art.30 come indicato nell'osservazione e quindi di riformularlo come di seguito specificato "*c) definisce i raccordi con il sistema infrastrutturale e di trasporto metropolitano e le relazioni con i poli culturali, i servizi e la città favorendo la mobilità dolce con una idonea rete ciclopedonale*"; in quanto migliorativo del disegno di piano. Si ritiene pertanto che l'osservazione specifica **sia accoglibile**



fc30ee00



**Valutazione Tecnica Regionale**

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Argomento n.26 del 4 giugno 2020

**OGGETTO: Piano di Area Quadrante Europa – Variante n.5 articolo 48 comma 2, LR.11/2004.
Proposte di controdeduzione alle osservazioni e approvazione ai sensi dell'articolo 25,
comma 9 della L.R. n. 11/2004.**

Premesse

- Con la Delibera della Giunta Regionale n. 2443 del 04 dicembre 2012 è stata avviata l'attività per la predisposizione della Variante n.5 al Piano;
- Con Decreto n. 11 del 31 maggio 2016, il Direttore della Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia, ha assunto il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare ed ha avviato la procedura di consultazione/concertazione ai sensi degli artt. 5 e 25 della L.R. 11/2004;
- Il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare stati pubblicati sul BUR n. 57 del 14 giugno 2016, nonché sulle pagine web del sito internet della Giunta regionale del Veneto. L'assunzione del Documento Preliminare Piano di Area "Quadrante Europa" - Variante n. 5 è stata comunicata inoltre agli Enti interessati e alle altre Autorità che hanno competenze amministrative in materia ambientale e paesaggistica, eventualmente interessate alla formazione del piano secondo le indicazioni della DGR n. 791 del 31/09/2009, in attuazione del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che recepisce la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001. A seguito di tale procedura sono pervenuti n. 16 apporti collaborativi;
- Con nota prot.n.230461 del 14 giugno 2016 la U.O. Pianificazione Territoriale, Strategica e Cartografia ha trasmesso alla U.O. Coordinamento Commissioni VAS, VINCA, NUVV la documentazione necessaria alla Verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante n.5 al PAQE;
- Con nota acquisita con prot.n.93415 del 06/03/2019 il professionista incaricato dalla Direzione Pianificazione Territoriale ha provveduto ad inviare alla U.O. Coordinamento Commissioni VAS, VINCA, NUVV, la Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) e la relazione tecnica accompagnatoria;
- Con Parere motivato n.81 del 7 maggio 2019 e parere VIncA n. 69 del 18 marzo 2019 la Commissione Regionale VAS, dopo aver esaminato il Rapporto Ambientale preliminare relativo alla Variante n.5, ha chiesto che lo stesso fosse integrato con un complessivo aggiornamento del quadro normativo, alla luce della mutata normativa in tema ambientale, e con un aggiornamento dei dati utilizzati per la definizione dello stato dell'ambiente;
- Con Delibera n.1028 del 12/07/2019 la Giunta regionale ha preso atto dell'integrazione al Documento Preliminare e al Rapporto Ambientale Preliminare della Variante n.5 che non introduce modifiche sostanziali al disegno originario del Piano di Area, ma integrazioni normative necessarie per l'applicazione del piano in coerenza con le mutate legislazioni nazionali e regionali di settore;





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

- Con note prot.n.230461 del 14/06/2019 e prot.n.333924 del 25/07/2019, la U.O. Pianificazione Territoriale, Strategica e Cartografia ha trasmesso alla U.O. Coordinamento Commissioni VAS, VINCA, NUVV il Rapporto Ambientale Preliminare e il Documento preliminare integrato;
- La Commissione Regionale VAS, con nuovo Parere motivato n. 162 in data 01/10/2019, ha espresso parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS della Variante n.5 al PAQE;
- In data 20/11/2019, argomento n.73, la Valutazione Tecnica Regionale (VTR), tenuto conto delle posizioni espresse nel Tavolo tecnico composto dai rappresentanti delle strutture regionali, dei pareri VAS sopra richiamati e dell'istruttoria tecnica favorevole con richiesta di modifiche ed integrazioni della U.O. Pianificazione Territoriale, Strategica e Cartografia, ha espresso parere favorevole all'adozione della Variante n.5 al PAQE;
- Con Delibera n.1912 del 17/12/2019 la Giunta regionale ha adottato la Variante n.5 al PAQE;
- L'avviso di deposito della Variante n.5 adottata è stato pubblicato sul BURVET n.150 del 27/12/2019;
- La Variante n.5 adottata è stata pubblicata in formato digitale, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 articolo 39 comma 3, nel sito web della Regione Veneto (<http://ptrc.regione.veneto.it/piani-di-area>) e nell'albo pretorio online della Provincia di Verona (<https://www.albopretorioonline.it/provinciavr/>);
- Il periodo per la presentazione delle osservazioni è scaduto il 25/02/2020.

OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE N.5

A seguito della procedura di pubblicazione e deposito della Variante sono pervenute alla Direzione Pianificazione Territoriale n.4 osservazioni entro termini di legge e n.1 osservazione fuori termine, come di seguito elencato:

- prot. 35502 del 24/01/2020, Confindustria Verona;
- prot. 73731 del 17/02/2020, Cartiere SACI spa – Verona;
- prot. 78274 del 18/02/2020, Acciaierie di Verona – Gruppo Pittini;
- prot. 89417 del 25/02/2020, Comune di San Martino Buon Albergo (VR);
- prot. 95177 del 28/02/2020, Michele Bertucco consigliere comunale di Verona, Giuseppe Campagnari ingegnere e urbanista.

PROPOSTE DI CONTRODEDUZIONE

Si riportano di seguito la sintesi delle osservazioni pervenute e le proposte di controdeduzione formulate dalla U.O. Pianificazione Territoriale, Strategica e Cartografia:

Oss. N.	Num. Prot.	Data arrivo	proponente
1	35502	24/01/2020	Rita Paola Maria Carisano in qualità di Direttore di Confindustria Verona





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Argomento 01	Norme tecniche art.49
	<p>L'osservazione è formulata con riferimento l'art.49 delle NT "Siti con impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti", sulla base delle istanze di due associate (Cartiere SACI e Acciaierie di Verona – Gruppo Pittini) che riscontrano difficoltà autorizzative legate all'interpretazione, da parte della Provincia di Verona (ente competente per il rilascio di autorizzazione A.I.A.), delle definizioni di "nuovo impianto" e di "rifiuto" così come contenute nell'articolo del PAQE. Confindustria pertanto propone di modificare l'art.49 come di seguito riportato:</p> <p><u>Comma 1</u> "Nella tav. 2 sono indicati gli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Non si considerano impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti le attività imprenditoriali di produzione di beni in cui l'attività di recupero dei rifiuti autorizzata sia funzionale alla successiva attività di produzione di beni mediante sostituzione di materiali utilizzati nel ciclo produttivo con rifiuti sottoposti a cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter d.lgs. 152/2006".</p> <p><u>Prescrizioni e vincoli</u> "Nuovi impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, come identificati al precedente comma 1, non possono essere ubicati a confine e all'interno: a) degli ambiti di interesse paesistico-ambientale; b) delle zone di interesse archeologico; c) delle acque potabili di risorgiva; d) degli ambiti prioritari della protezione del suolo. Saranno autorizzati quegli impianti che, pur ritrovandosi in aree sensibili di cui alle lettere c) e d) del paragrafo precedente, svolgeranno la propria attività in strutture già presenti all'approvazione della variante nr. 5 del PAQE e localizzate all'interno di zone di urbanizzazione consolidata. (In questo caso, infatti, la realizzazione delle opere e il loro impatto sulle acque potabili e sul suolo sono già stati valutati dagli Enti preposti in sede di concessione). Il recupero dei rifiuti, è inoltre previsto non come attività primaria (che rimane quella di produzione di beni), e dovrà percorrere l'iter di assoggettabilità a V.I.A. o di approvazione A.I.A. se risulta necessario".</p> <p><u>Ultimo comma</u> Le modifiche sostanziali (art.5 lettera l-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) di impianti di recupero o smaltimento rifiuti esistenti, come identificati al precedente comma 1, che necessitino di ripercorrere l'iter di approvazione/AIA, compreso il passaggio dalla comunicazione in regime semplificato (art. 214-216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i) all'autorizzazione in regime ordinario (art. 208 D.Lgs 152/06 e s.m.i), non possono essere assentite se ubicati nelle aree sensibili elencate nel paragrafo precedente alle lettere b) e c), mentre nelle aree sensibili di cui alle lettere a) e d), sono soggetti ad una verifica in ambito di procedura VIA/assoggettabilità a VIA, ai sensi della lettera ag) dell'allegato III alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i. e del punto 7 lettere t) e u) dell'allegato IV alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i., con particolare attenzione agli impatti generati sulla matrice suolo ed acqua sotterranea. E' fatto salvo quanto già legittimamente in esercizio alla data di adozione del presente piano, la continuazione dell'attività nei limiti di cui al comma precedente, le modifiche non sostanziali degli impianti di recupero o smaltimento dei rifiuti e la realizzazione di centri di raccolta comunali.</p>





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Valutazione argomento 01

Si ritiene l'osservazione **parzialmente accoglibile** e l'articolo 49 è modificato sulla base delle seguenti considerazioni:

- Il piano di area riporta nella tavola 2 gli ambiti prioritari di protezione del suolo. Tali ambiti sono stati ricavati dalla carta dei suoli in scala 1:50.000, dalla carta della permeabilità dei suoli e dalla carta della profondità della prima falda. La tavola individua degli ambiti che, per particolari caratteristiche dei suoli, presentano elementi di fragilità, anche rispetto alla presenza di numerose di cave che, una volta estinte, sarebbero state successivamente convertite in discariche di rifiuti, cioè impianti di smaltimento dei rifiuti, prassi che, alla data di adozione del piano di area e secondo la legislazione di settore vigente all'epoca, era comune.

Il piano di area, al fine di tutelare l'ambiente ed evitare l'inquinamento dei suoli, ha inibito la realizzazione di tali impianti all'interno degli ambiti di protezione dei suoli, delle aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile, degli ambiti di interesse naturalistico e delle zone di interesse archeologico.

Sulla base degli elementi rilevati dall'osservazione si è provveduto a verificare se all'interno dei citati ambiti fossero intervenuti ulteriori elementi conoscitivi e di valutazione delle componenti ambientali dei luoghi, rispetto a quanto rilevato nel piano originariamente elaborato.

Da questa analisi è emerso il quadro riportato nella seguente tabella:

Cod. ISTAT	Comune	PAT – PATI approvazione	Scheda L.R.14/2017 consegna	Varianti L.R.14/2017	Shp Consolidato L.R.14/2017
023091	Verona	18/12/2007	28/09/2017		no
023012	Bovolone	15/06/2016	07/08/2017	08/02/2019	si
023015	Bussolengo	25/08/2010	17/08/2017	27/06/2019 (adozione)	si
023016	Buttapietra	07/11/2016	07/08/2017		si
023017	Caldiero	06/12/2007 (PATI)	03/10/2017		si
023021	Castel d'Azzano	16/10/2017	03/10/2017		no
023032	Erbè		22/08/2017		si
023040	Isola della Scala	05/06/2013	24/08/2017		si
023051	Mozzecane	20/05/2014	09/08/2017		si
023054	Nogarole Rocca		21/08/2017		si
023055	Oppeano	22/12/2015	25/08/2017		si
023057	Pastrengo		08/08/2017		si
023058	Pescantina	27/06/2012	26/10/2017	07/01/2019 (adozione)	si
023060	Povegliano Veronese	07/06/2018	24/08/2017	29/07/2019 (adozione)	si
023064	Ronco all'Adige	06/04/2011	17/08/2017		si
023071	S. Giovanni Lupatoto	23/05/2007	02/10/2017		si
023073	San Martino Buon Albergo	29/09/2011	23/08/2017	18/06/2019 (adozione)	si
023082	Sommacampagna	05/04/2013	25/08/2017		si
023083	Sona	01/08/2016	23/08/2017		si





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale


Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

023088	Trevenzuolo	03/04/2017	25/08/2017		si
023094	Vigasio	04/04/2013	24/08/2017		si
023096	Villafranca di Verona	18/02/2015	24/08/2017		si
023097	Zevio	03/05/2012	25/08/2017		si

che evidenzia come su 23 comuni ricadenti all'interno del piano di area, 20 siano dotati di PAT o PATI approvati tra il 2007 e il 2017, che ai sensi della l.r. 11/04 hanno disciplinato i relativi territori anche rispetto ai valori ambientali, sulla base degli elementi di valutazione delle relative Valutazioni ambientali strategiche (VAS) e Valutazioni di incidenza ambientale (VInCA); inoltre 21 di questi hanno provveduto a individuare gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui alla l.r. 6 giugno 2017, n. 14 all'interno delle quali contenere le future trasformazioni del territorio.

Alla luce di quanto esposto si sono evidenziati, nella seguente mappa, i siti con impianti di lavorazione e trattamento dei rifiuti (sia interni che esterni agli ambiti prioritari di protezione del suolo), esistenti alla data di adozione del piano:



In una seconda mappa si sono evidenziati i siti con impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti sia preesistenti sia risultanti dal censimento ARPAV del 31/12/2018:







REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale
 articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11



in una terza mappa gli stessi impianti della precedente mappa sono stati riportati evidenziando gli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della l.r. 14/2017 dalla quale risultano 116 (77%) impianti interni agli ambiti di urbanizzazione consolidata e 34 (23%) esterni:






REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

nell'ultima mappa si evidenzia che dei 34 impianti esterni agli ambiti di urbanizzazione consolidata, 11 (32%) ricadono all'interno degli ambiti di protezione del suolo:



Ad esclusione degli impianti esistenti alla data di adozione del piano di area, per i quali le autorizzazioni all'esercizio si sono successivamente adeguate alla mutata legislazione di riferimento, la quasi totalità dei restanti impianti è stata autorizzata o esternamente agli ambiti di protezione del suolo o comunque è localizzata all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata che i PAT e PI hanno disciplinato.

Appare inoltre utile evidenziare che la legislazione di riferimento (D.Lgs. 152/06 e s.m.i), è soggetta ad aggiornamenti per adeguarsi alle direttive europee, tendenti a diffondere e facilitare sempre di più processi di recupero che portano i rifiuti a diventare prodotti nuovamente utilizzabili. Alla luce di tali aggiornamenti (legge 128 del 02 novembre 2019, che ha modificato l'articolo 184 ter del d.lgs. n. 152/2006), è stata rivista la disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto, attraverso l'approvazione di "Linee guida per l'applicazione della disciplina "end o waste" di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. n. 152/2006" sempre più orientate ai concetti di "economia circolare".

Le segnalazioni dell'osservazione hanno evidenziato le complesse problematiche che si manifestano nelle fasi autorizzative, rispetto al quadro pianificatorio esistente.

Pertanto l'articolo 49 delle norme tecniche del PAQE, è stato riformulato per consentire alle autorità competenti di valutare quali impianti, in cui l'attività di recupero dei rifiuti sia funzionale alla produzione di beni mediante sostituzione di materiali utilizzati nel ciclo produttivo con rifiuti sottoposti a cessazione della qualifica di rifiuto, possano essere autorizzati, in conformità e tenuto conto delle Valutazioni ambientali del PAT e del PI, che aggiornano le originali considerazioni ambientali basate sulla carta geologica e riferite a impianti non più previsti dal D.Lgs. 152/2006.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Oss. N.	Num. Prot.	Data arrivo	proponente
2	73731	17/02/2020	Giovanni Scalia in qualità di consigliere delegato delle Cartiere SACI spa
Argomento 01		Norme tecniche art.49	
L'osservazione è formulata con riferimento l'art.49 delle Nta "Siti con impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti". Le Cartiere SACI sono localizzate in comune di Verona in "ambito prioritario per la protezione del suolo" secondo quanto indicato nella tav.2 del PAQE. L'osservazione fa seguito a quella presentata da Confindustria (osservazione n.1). La ditta rammenta che l'attività primaria rimane la produzione di beni mentre il recupero di rifiuti, qualora autorizzato, diverrebbe attività di carattere secondario. La proposta di modifica dell'articolo 49 è analoga a quanto indicato da Confindustria nell'osservazione n.1 ad esclusione dell'ultimo comma.			
Valutazione argomento 01			
Si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile , si veda la risposta all'argomento 1 dell'osservazione 1			

Oss. N.	Num. Prot.	Data arrivo	proponente
3	78274	18/02/2020	Acciaierie di Verona – Gruppo Pittini
Argomento 01		Norme tecniche art.49	
L'osservazione è formulata con riferimento all'art.49 delle Nta "Siti con impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti". Le Acciaierie di Verona sono localizzate in "ambito prioritario per la protezione del suolo" secondo quanto indicato nella tav.2 del PAQE. Si chiede che l'ambito di applicazione dell'articolo venga delimitato e chiarito: a parere dello scrivente, infatti, estendere il concetto di "nuovo impianto di recupero e/o smaltimento" a qualsiasi attività imprenditoriale in cui il recupero dei rifiuti sia soltanto funzionale alla successiva attività di produzione di beni (in cui peraltro i rifiuti utilizzati non sono più classificati come tali ai sensi dell'art.184 del D.Lgs 152/2006), risulta incoerente con le finalità, la disciplina e la ratio dell'art.49 del PAQE. Pertanto si propone di modificare l'articolo 49 in modo analogo a quanto proposto da Confindustria nell' osservazione n.1 .			
Valutazione argomento 01			
Si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile , si veda la risposta all'argomento 1 dell'osservazione 1			

Oss. N.	Num. Prot.	Data arrivo	proponente
4	89417	25/02/2020	Comune di San Martino Buon Albergo
Argomento 01		Norme tecniche art.49	
Il comune chiede che sia mantenuto il testo attualmente vigente dell'art. 49 delle Norme Tecniche di attuazione del PAQE, con gli adeguamenti atti a rendere coerenti i riferimenti normativi, così come proposto nell'ipotesi "A" del "Documento preliminare della Variante n. 5 del Piano d'area Quadrante Europa".			





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Ciò al fine di tutelare l'area a Sud dell'Autostrada A4 Brescia-Padova che rientra "nell'ambito prioritario di difesa del suolo", come definito dall'art. 51 delle Norme Tecniche di Attuazione ed individuato nella tavola 2A dello stesso strumento Urbanistico. Tale porzione di territorio presenta caratteristiche di tipo rurale, essendo solcata dal fiume Adige, dal fiume Figgio e da una fitta rete di corsi d'acqua minori, da canali e risorgive che danno luogo a pregevoli paesaggi e con viabilità non adeguata ad incrementi importanti di traffico pesante. Il Comune con PEC prot.n.17002 del 29.07.2016 aveva già espresso il proprio parere nell'ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità della Variante n. 5.

Valutazione Argomento 01

Si ritiene che l'osservazione **non dia luogo a procedere** in quanto la variante non modifica gli ambiti prioritari per la protezione del suolo indicati dal piano di area, tra cui quello richiamato nell'osservazione, ma si limita ad aggiornare l'art.49 delle norme. Tale aggiornamento avviene a seguito delle modifiche al D.Lgs. 152/2006 e per armonizzare la norma del piano di area con le indicazioni specifiche che nel frattempo PAT e PI hanno elaborato sulla base degli elementi di valutazione delle relative VAS e VInCA. Si precisa inoltre che i temi esposti dall'osservazione sono stati valutati all'interno del procedimento di Verifica di non Assoggettabilità alla VAS della variante al piano di area (Rapporto ambientale preliminare e Relazione di VInCA), sui quali si è espressa la commissione VAS con parere n. 81 del 7 maggio 2019 e n. 162 del 1 ottobre 2019 e parere VInCA n. 69 del 18 marzo 2019, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 17.

Oss. N.	Num. Prot.	Data arrivo	proponente
5	95177	28/02/2020	Michele Bertucco consigliere comunale di Verona, Giuseppe Campagnari ingegnere e urbanista
Argomento 01		Norme tecniche art.30	
L'osservazione riguarda l'art.30 delle Norme Tecniche denominato "Ecoborgo di Mezzacampagna", ambito di territorio situato in comune di Verona. L'osservazione è articolata per punti come di seguito riportato:			
1) si chiede lo stralcio dell'art. 30 perché in contrasto con la legge regionale n. 50 del 2012 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" che prevede che l'individuazione delle aree per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita sia di competenza della pianificazione urbanistica comunale;			
2) si chiede che vengano ripristinate le volumetrie e le destinazioni previste per l'Ecoborgo di Mezzacampagna nel piano originario. Si ritiene che si sia passati da una volumetria di 9.000 mq di "negozi di vicinato e attività artigianali" alla previsione di una grande struttura di vendita di oltre 20.000 mq (ridotta a 16.000 mq a seguito del parere espresso dal Comune di Verona in sede di verifica di assoggettabilità a VAS) che potrebbe consentire la creazione di un centro commerciale, un parco commerciale o un outlet anziché degli originari negozi di vicinato e attività artigianali;			
3) la consistente quota di destinazione commerciale della volumetria totale ammessa potrebbe avere conseguenze sul sistema della viabilità e dell'ambiente, per cui si chiede lo stralcio delle modifiche all'art. 30;			





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

4) la previsione dell'insediamento di grandi strutture di vendita contrasta con la classificazione Z.T.O. F attribuita all'intero comparto, per cui si chiede lo stralcio delle modifiche all'art.30;

5) si chiede di modificare il punto f) delle Direttive nel seguente modo: **“prevede per l'ambito individuato nell'allegato L) un indice volumetrico complessivo non superiore a 0,4 mc/mq ed una quota di volumetria destinata a residenza non superiore al 60% della volumetria totale, della quale il 50% destinata a Residenza Sanitaria Assistita”;**

5) si chiede che al 3° comma delle Prescrizioni e Vincoli venga mantenuta la frase **“La destinazione delle aree ricadenti all'interno dei comparti C1 C2 e C3 è unificata ed assume classificazione ZTO F strutture di assistenza alla terza età nella quale sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: attività commerciali e artigianali al minuto, residenza, attività turistico ricettive, attività direzionali, terapeutiche e sanitarie.”** Chiede invece che venga stralciato il resto del comma come di seguito specificato:

~~“attività terapeutiche, sanitarie, sportive;
 –attività ludiche per la musica e pubblico spettacolo;
 –attività commerciali di cui all'art.3, comma 1, lettere da d) ad i) della legge regionale 28 dicembre 2012 n. 50 nella misura massima del 16% della volumetria totale ammessa nell'ambito e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 della medesima legge regionale 50/2012 nonché di quelle contenute nel regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013 “indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale”. L'insediamento di grandi strutture di vendita deve rispettare altresì le disposizioni di cui all'articolo 57 della legge regionale 29 dicembre 2017 n. 45 “Collegato alla legge di stabilità 2018”;
 –attività artigianali di servizio alla persona;
 –residenza e residenza sanitaria assistita nella misura massima del 60% della volumetria totale ammessa nell'ambito;
 –attività turistico ricettive;
 –attività direzionali”;~~

6) si chiede di modificare il punto b) delle Direttive integrandolo in questo modo: **”prevede il restauro paesaggistico delle aree scoperte secondo le indicazioni contenute nell'allegato L) e idonee opere di mitigazione ambientale dell'elettrodotto che attraversa l'area anche prevedendone lo spostamento e/o l'interramento. Per garantire il restauro paesaggistico delle aree scoperte si prevede il mantenimento a verde di una superficie pari almeno al 50% dell'intera area dell'Ecoborgo di Mezzacampagna”;**

7) si chiede di integrare il punto c) delle Direttive in questo modo: **“definisce i raccordi con il sistema infrastrutturale e di trasporto metropolitano e le relazioni con i poli culturali, i servizi e la città, favorendo la mobilità lenta con una idonea rete ciclopedonale”.**

Valutazione Argomento 01

Con riferimento al punto 1 si rammenta che la Giunta Regionale con DGR 1028/2019 ha ritenuto che, sulla base di quanto emerso dalla fase di concertazione e consultazione in merito alla Variante 5 al PAQE, fossero da tenere in considerazione anche alcuni apporti collaborativi (tra i quali quello dell'amministrazione comunale di Verona) volti a chiedere una messa a coerenza fra i contenuti dell'art.30 delle norme tecniche e le disposizioni introdotte dalla l.r. 50/2012. Si è quindi proceduto ad integrare il Documento programmatico





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Preliminare e il Rapporto Ambientale della Variante n.5, ripercorrendo nuovamente l'iter previsto dalle disposizioni in materia. Il provvedimento della Giunta Regionale non sostituisce le competenze assegnate al Comune dalla l.r. 50/2012: la strumentazione urbanistica del Comune di Verona ha già recepito quanto previsto dall'art.2 della legge (c.d. approccio sequenziale). Nella Variante al PI di adeguamento (DGC n.14/2015) l'area denominata "Ambito ex Seminario" è stata infatti classificata come "area degradata da riqualificare" corredata dalla scheda (n.15) contenente indicazioni puntuali sulle modalità di intervento e sugli usi compatibili tra i quali è prevista anche la destinazione commerciale. Si rammenta che spetta al Comune in sede di approvazione del piano urbanistico attuativo definire le quantità volumetriche, la quantificazione degli oneri e degli standard urbanistici, con riferimento ai singoli interventi edilizi. Per i motivi esposti si ritiene pertanto che l'osservazione specifica **non sia accoglibile**.

Con riferimento al punto 2 si evidenzia che secondo l'art.30 delle norme tecniche l'ambito assume classificazione di zona F "strutture di assistenza alla terza età". Ai sensi del citato articolo, la possibilità di destinare una quota parte della volumetria massima assentibile a destinazione commerciale si inserisce in una pluralità di destinazioni d'uso ammesse. Ulteriori valutazioni e approfondimenti in merito alle scelte localizzative, alle quantità volumetriche, alla quantificazione degli oneri e degli standard urbanistici, con riferimento ai singoli interventi edilizi saranno determinati in sede di approvazione dello piano urbanistico attuativo da parte del Comune. Si ritiene pertanto che l'osservazione specifica **non dia luogo a procedere**.

Con riferimento al punto 3, per gli aspetti inerenti ad effetti sull'ambiente e sulla mobilità si ricorda che, ai sensi dell'art.22 della l.r. 50/2012, in caso di realizzazione di una grande struttura avente superficie di vendita superiore a 8.000 mq, la stessa deve essere assoggettata a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nonché allo studio di impatto sulla viabilità elaborato secondo i criteri definiti dal Regolamento regionale n.1 del 21/06/2013. L'art.4 del Regolamento stabilisce inoltre che l'eventuale intervento è soggetto ad una valutazione integrata degli impatti, attraverso verifiche di compatibilità e sostenibilità al fine di individuare le eventuali misure compensative e di mitigazione. Si ritiene pertanto che l'osservazione **specifica non dia luogo a procedere**.

In merito a quanto espresso al punto 4 con riferimento alle destinazioni d'uso, si evidenzia che l'articolo 30 del Piano vigente classifica l'intero ambito come zona F che consente, fra le destinazioni ammesse, quella di tipo commerciale. Tale destinazione d'uso viene confermata con la Variante n.5. Si ritiene pertanto che l'osservazione specifica **non dia luogo a procedere**.

In merito a quanto espresso al punto 5 si ritiene di confermare i parametri urbanistici definiti alla lettera f) delle "Direttive" dell'art. 30 in quanto frutto di un processo partecipativo e valutativo già avviato con la variante n. 2, e quindi si ritiene che l'osservazione specifica **non dia luogo a procedere**.

In merito a quanto espresso al punto 6 si ritiene di confermare la nuova articolazione del terzo paragrafo delle "Prescrizioni e vincoli" dell'art.30 riguardo alle destinazioni ammesse, perché consente di meglio esplicitare come in sede di pianificazione attuativa la classificazione "zona F" si possa declinare nei diversi usi consentiti, come richiesto dalla stessa amministrazione comunale. Si ritiene pertanto che l'osservazione specifica **non sia accoglibile**.

In merito a quanto espresso al punto 7 si ritiene di non integrare il punto b) delle "Direttive" dell'art.30, in





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

quanto è compito della pianificazione attuativa l'individuazione delle varie tipologie di standard urbanistici. Si ritiene pertanto che l'osservazione specifica **non sia accoglibile**.

In merito a quanto espresso al punto 8 si ritiene di integrare il punto c) delle "Direttive" dell'art.30 come indicato nell'osservazione e quindi di riformularlo come di seguito specificato "c) definisce i raccordi con il sistema infrastrutturale e di trasporto metropolitano e le relazioni con i poli culturali, i servizi e la città favorendo la mobilità dolce con una idonea rete ciclopedonale"; in quanto migliorativo del disegno di piano. Si ritiene pertanto che l'osservazione specifica **sia accoglibile**.

MODIFICHE AL TESTO NORMATIVO

Ritenuto che le osservazioni siano state opportunamente esaminate e valutate, si riformula il testo normativo adottato secondo le proposte di controdeduzione sopra elaborate:

Art. 30 Ecoborgo di Mezzacampagna

(...)

Direttive

Il comune in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area:

(...)

c) definisce i raccordi con il sistema infrastrutturale e di trasporto metropolitano e le relazioni con i poli culturali, i servizi e la città **favorendo la mobilità dolce con una idonea rete ciclopedonale (oss. 05/01 prot. 95177 del 28/02/2020)**;

Art.49 Siti con impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti

Nella tav. n. 2 del piano di area sono indicati gli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti presenti alla data di adozione del piano.

Non sono considerati impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti gli impianti di produzione di beni in cui l'attività di recupero dei rifiuti autorizzata sia funzionale alla produzione di beni mediante sostituzione di materiali utilizzati nel ciclo produttivo con rifiuti sottoposti a cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter d.lgs. 152/2006. (oss. 01/01 prot. 35502 del 24/01/2020, oss. 02/01 del 17/02/2020, oss. 03/01 del 18/02/2020)

Conformemente alla legislazione vigente il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali detta le disposizioni generali in materia di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Direttive

La Provincia, in relazione all'individuazione delle aree valutate come non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 197 comma 1 lettera d) del D.Lgs 152/06, e di quanto stabilito nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, indica i criteri e/o ambiti nei quali è possibile la localizzazione degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

I Comuni interessati, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevedono la localizzazione o rilocalizzazione degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti e privilegiano i sistemi di raccolta differenziata e di recupero delle materie prime nel rispetto delle normative e dei piani di raccolta vigenti.

Nel caso di impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti non più in esercizio e sui quali non sia stata prevista la riqualificazione ambientale, i Comuni in accordo con la Provincia, formulano indirizzi per il risanamento dell'area anche prevedendo il cambio della classificazione urbanistica della zona interessata.

In presenza di situazioni che generano insalubrità ambientale, promuovono idonee iniziative per rimuovere le cause di inquinamento.

Con riferimento alla discarica di Pescantina e all'impianto di recupero di Ca' del Bue, indicati nella tav. n. 2, i rispettivi Comuni, in accordo con la Provincia, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, in considerazione della rilevante incidenza degli impianti sulla qualità ambientale delle aree circostanti, indicano accorgimenti per la riqualificazione paesaggistica e ambientale degli stessi ed eventuali soluzioni per il riequilibrio complessivo dell'ecosistema.

Per i siti dove sono ubicati gli impianti di cui al comma precedente, anche se non attivi, la Provincia assicura un monitoraggio periodico delle acque, dei suoli e dell'aria e controlla la regolarità delle stesse con riferimento ai disposti legislativi in materia.

Prescrizioni e vincoli

Nuovi impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti non possono essere ubicati a confine e all'interno:

- degli ambiti di interesse paesistico-ambientale, **di cui alla Tav. 3;**
- delle zone di interesse archeologico, **di cui alla Tav. 3;**
- delle acque potabili e di risorgiva, **di cui alla Tav. 2;**
- degli ambiti prioritari della protezione del suolo, **di cui alla Tav. 2.**

Negli ambiti ricadenti all'interno dei Siti della Rete Natura 2000 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 118 delle "Misure di Conservazione per le Zone Speciali di Conservazione della Regione Biogeografica Continentale" di cui all'allegato B) della DGR n. 786 del 27 maggio 2016 e s.m.i. (nota n. 409751 24/09/2019)

Le modifiche sostanziali (art.5 lettera l-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) di impianti di recupero o smaltimento rifiuti **esistenti**, che necessitano di ripercorrere l'iter di approvazione/AIA, compreso il passaggio dalla comunicazione in regime semplificato (artt. 214-216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) all'autorizzazione in regime ordinario (art. 208 D.Lgs 152/06 e s.m.i.), non possono essere assentite **se ubicati** nelle aree **elenate nel presente articolo alla lettera b) e c) del primo comma delle prescrizioni e vincoli; mentre** nelle aree **sensibili** di cui alle lettere a) e d) **del medesimo comma**, sono soggette ad una verifica in ambito di procedura VIA/assoggettabilità a VIA, ai sensi della lettera ag) dell'allegato III alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i. e del punto 7 lettere t) e u) dell'allegato IV alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i., con particolare attenzione agli impatti generati sulla matrice suolo ed acqua sotterranea.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

È fatto salvo quanto già legittimamente in esercizio ~~alla data di adozione del presente piano~~, la continuazione dell'attività nei limiti di cui al comma precedente e la realizzazione di centri di raccolta comunali.

ULTERIORI CONSIDERAZIONI

La Provincia di Verona nell'incontro in videoconferenza del 20 maggio 2020 ha posto sotto forma di osservazioni una serie di questioni in merito alla riformulazione dell'articolo 49 sopra esposta, che si possono sintetizzare in queste due considerazioni:

- prevedere che gli impianti di produzione di beni, in cui l'attività di recupero dei rifiuti sia funzionale alla produzione di beni mediante sostituzione di materiali utilizzati nel ciclo produttivo con rifiuti sottoposti a cessazione della qualifica di rifiuto, non siano da considerare impianti di recupero, significa escludere tali attività/impianti dal campo di applicazione delle norme in materia di impianti/attività di recupero rifiuti;
- meglio sarebbe prevedere che tali impianti/attività di recupero rifiuti possano o non possano essere autorizzati ma tale possibilità non dovrebbe tradursi in una clausola generale di esclusione dal campo di applicazione della normativa di settore.

Tenendo conto di tali ulteriori considerazioni, che non alterano la controdeduzione alla richiesta di di Confindustria Verona di avere un livello pianificatorio il più possibile idoneo ad affrontare le complesse problematiche che si manifestano nelle fasi autorizzative di tali impianti comunque soggetti alla disciplina del D.lgs. 152/2006

Si propone di stralciare il secondo comma dell'articolo 49 e di integrare il primo comma delle direttive dell'articolo 49, che già affida alla Provincia il compito di indicare i criteri e/o ambiti nei quali è possibile la localizzazione degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, anche quello di valutare quali impianti di produzione di beni, in cui l'attività di recupero dei rifiuti sia funzionale alla produzione di beni mediante sostituzione di materiali utilizzati nel ciclo produttivo con rifiuti sottoposti a cessazione della qualifica di rifiuto, localizzati all'interno degli ambiti di cui alla lettera d) dell'articolo 49, possano essere autorizzati tenendo conto delle valutazioni ambientali dei PRC (PAT e PI) vigenti.

Così come sotto riportato:

Art.49 Siti con impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti

Nella tav. n. 2 del piano di area sono indicati gli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti presenti alla data di adozione del piano.

~~**Non sono considerati impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti gli impianti di produzione di beni in cui l'attività di recupero dei rifiuti autorizzata sia funzionale alla produzione di beni mediante sostituzione di materiali utilizzati nel ciclo produttivo con rifiuti sottoposti a cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter d.lgs. 152/2006. (oss. 01/01 prot. 35502 del 24/01/2020, oss. 02/01 del 17/02/2020, oss. 03/01 del 18/02/2020)**~~

Conformemente alla legislazione vigente il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali detta le disposizioni generali in materia di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Direttive

La Provincia, in relazione all'individuazione delle aree valutate come non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 197 comma 1 lettera d) del D.Lgs 152/06, e di quanto stabilito nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, indica i criteri e/o ambiti nei quali è possibile la localizzazione degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. **Valuta inoltre quali impianti, in cui l'attività di recupero dei rifiuti sia funzionale alla produzione di beni mediante sostituzione/integrazione di materiali utilizzati nel ciclo produttivo con rifiuti sottoposti a cessazione della qualifica di rifiuto, localizzati all'interno degli ambiti di cui alla lettera d) del primo comma delle prescrizioni e vincoli del presente articolo, possono essere autorizzati, in conformità e tenuto conto delle valutazioni ambientali del PAT e del PI, e dell'individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. (oss. 01/01 prot. 35502 del 24/01/2020, oss. 02/01 del 17/02/2020, oss. 03/01 del 18/02/2020 nota della Provincia di Verona mail 21/05/2020)**

I Comuni interessati, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevedono la localizzazione o rilocalizzazione degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti e privilegiano i sistemi di raccolta differenziata e di recupero delle materie prime nel rispetto delle normative e dei piani di raccolta vigenti.

Nel caso di impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti non più in esercizio e sui quali non sia stata prevista la riqualificazione ambientale, i Comuni in accordo con la Provincia, formulano indirizzi per il risanamento dell'area anche prevedendo il cambio della classificazione urbanistici a della zona interessata.

In presenza di situazioni che generano insalubrità ambientale, promuovono idonee iniziative per rimuovere le cause di inquinamento.

Con riferimento alla discarica di Pescantina e all'impianto di recupero di Ca' del Bue, indicati nella tav. n. 2, i rispettivi Comuni, in accordo con la Provincia, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, in considerazione della rilevante incidenza degli impianti sulla qualità ambientale delle aree circostanti, indicano accorgimenti per la riqualificazione paesaggistica e ambientale degli stessi ed eventuali soluzioni per il riequilibrio complessivo dell'ecosistema.

Per i siti dove sono ubicati gli impianti di cui al comma precedente, anche se non attivi, la Provincia assicura un monitoraggio periodico delle acque, dei suoli e dell'aria e controlla la regolarità delle stesse con riferimento ai disposti legislativi in materia.

Prescrizioni e vincoli

Nuovi impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti non possono essere ubicati a confine e all'interno:

- a) degli ambiti di interesse paesistico-ambientale, **di cui alla Tav. 3;**
- b) delle zone di interesse archeologico, **di cui alla Tav. 3;**
- c) delle acque potabili e di risorgiva, **di cui alla Tav. 2;**
- d) degli ambiti prioritari della protezione del suolo, **di cui alla Tav. 2.**





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Negli ambiti ricadenti all'interno dei Siti della Rete Natura 2000 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 118 delle "Misure di Conservazione per le Zone Speciali di Conservazione della Regione Biogeografica Continentale" di cui all'allegato B) della DGR n. 786 del 27 maggio 2016 e s.m.i. (nota n. 409751 24/09/2019)

Le modifiche sostanziali (art.5 lettera l-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) di impianti di recupero o smaltimento rifiuti **esistenti**, che necessitino di ripercorrere l'iter di approvazione/AIA, compreso il passaggio dalla comunicazione in regime semplificato (artt. 214-216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i) all'autorizzazione in regime ordinario (art. 208 D.Lgs 152/06 e s.m.i), non possono essere assentite ~~se ubicati~~ nelle aree ~~elenate nel presente articolo alla lettera~~ **di cui alle lettere b) e c) del primo comma delle prescrizioni e vincoli; mentre** nelle aree **sensibili** di cui alle lettere a) e d) **del medesimo comma**, sono soggette ad una verifica in ambito di procedura VIA/assoggettabilità a VIA, ai sensi della lettera ag) dell'allegato III alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i. e del punto 7 lettere t) e u) dell'allegato IV alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i., con particolare attenzione agli impatti generati sulla matrice suolo ed acqua sotterranea.

È fatto salvo quanto **già legittimamente** in **legittimo** esercizio ~~alla data di adozione del presente piano,~~ **nonché** la continuazione dell'attività nei limiti di cui al comma precedente e la realizzazione di centri di raccolta comunali. **(nota della Provincia di Verona mail 21/05/2020)**

IL DIRETTORE INCARICATO DELLA VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE

Vista:

- la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;
- la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica;

Tenuto conto delle posizioni espresse nel Tavolo tecnico composto dai rappresentanti delle strutture regionali, convocato ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art.27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

Preso atto che i rappresentanti della Provincia di Verona e del Comune di Verona hanno partecipato in modalità videoconferenza alla discussione dell'argomento in oggetto;

Vista l'istruttoria tecnica del 12/05/2020 della U.O Pianificazione Territoriale, Strategica e Cartografia favorevole con modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2016, n.30

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

alle proposte di controdeduzione alle osservazioni e alle modifiche al testo normativo della Variante n.5 al Piano di Area Quadrante Europa, ai fini dell'invio alla Seconda Commissione consiliare per il parere previsto, ai sensi dell'articolo 25 comma 9, della L.R. 11/04, per la successiva approvazione.

IL DIRETTORE
Arch. Salvina Sist



8c51e9bb



